

REGIONE LOMBARDIA
Segreteria della Giunta Regionale
La presente copia è conforme all'originale
Milano, il 27 FEB 2004
d'ordine del Segretario
Il Funzionario delegato



REGISTRO REGIONALE
PERSONE GIURIDICHE
N° D'ORDINE 1931
DATA 01 MAR 2004

DELIBERAZIONE N° VII / 16473 Seduta del 23 FEB. 2004

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

VIVIANA BECCALOSSI Vice Presidente
GIAN CARLO ABELLI
ETTORE ALBERTONI
MAURIZIO BERNARDO
CARLO BORSANI
ROMANO COLOZZI
MASSIMO CORSARO
~~GUIDO DELLA FRERA~~

ALBERTO GUGLIELMO
CARLO LIO
ALESSANDRO MONETA
FRANCO NICOLI CRISTIANI
DOMENICO PISANI
GIORGIO POZZI
MARIO SCOTTI
MASSIMO ZANELLO

Massimo Buscemi

Con l'assistenza del Segretario Maurizio Sala

Su proposta dell'Assessore

alla Famiglia e Solidarietà Sociale

Gian Carlo Abelli

Oggetto

Trasformazione dell'I.P.A.B. "Casa di Riposo Ambrosetti Paravicini" con sede legale nel comune di Morbegno (SO) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata "Fondazione Casa di Riposo Ambrosetti-Paravicini - ONLUS".

Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1.
OGR G02 Attuazione legge di riforma delle ILPP.A.B.

Il Dirigente

Avv. Caterina Perazzo

Il Direttore Generale

Dr. Umberto Fazzone

L'atto si compone di 16 pagine
di cui 12 pagine di allegati,
parte integrante.



VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che ha modificato, tra l'altro, l'articolo 117 della Costituzione specificando quali siano le materie sulle quali le regioni a statuto ordinario possono esplicare l'esclusiva potestà legislativa;

VISTO l'articolo 10 della legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che evidenzia la necessità di procedere alla riforma della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza attraverso l'adeguamento della relativa normativa regionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/462 del 13 marzo 2003 con la quale è stato approvato il Piano Socio-Sanitario Regionale 2002-2004;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia";

VISTO il regolamento regionale 4 giugno 2003 n. 11 "Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia";

VISTI inoltre:


- gli articoli 14 e 16 del Codice Civile;
- l'articolo 14 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
- il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto";
- gli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2 "Regolamento di istituzione del Registro regionale delle persone giuridiche private ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361" approvato con D.G.R. n. 3793 del 16 marzo 2001;
- il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale";

VISTI altresì:

- il D.P.G.R. 24 maggio 2000 n. 13371 con il quale è stato affidato al Sig. Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;
- la D.G.R. 18 dicembre 2003 n. 15655 con la quale è stato determinato l'attuale l'assetto organizzativo della Giunta Regionale disponendo contestualmente il conferimento degli incarichi dirigenziali;

DATO ATTO che:

- con nota del 01.12.2003 prot. n. 2978, (ns. prot. n. G1.2003.21103 del 03.12.2003) il legale rappresentante dell'I.P.A.B. in oggetto ha richiesto la trasformazione dell'istituzione denominata "Casa di Riposo Ambrosetti Paravicini" in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro e la contestuale approvazione del nuovo statuto che disciplinerà l'amministrazione ed il funzionamento dell'ente derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. originaria;





- con nota del 29.10.2003 prot. n. 2697, il legale rappresentante dell'I.P.A.B. in oggetto ha richiesto, al comune di sede legale dell'istituzione, l'emissione del parere previsto dall'articolo 3, comma 2, della L.R. 1/2003;

EVIDENZIATO che la documentazione acquisita consente di rilevare:

- l'adozione della deliberazione dell'ente n. 28 del 27.10.2003 con la quale l'ordinario organo di amministrazione dell'istituzione dispone la trasformazione dell'I.P.A.B. in oggetto in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro;
- l'adozione della deliberazione dell'ente n. 28 del 27.10.2003 con la quale l'ordinario organo di amministrazione dell'istituzione dispone l'approvazione del nuovo testo statutario previsto per l'amministrazione dell'ente derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. originaria;
- il parere del comune di sede legale dell'I.P.A.B. di cui trattasi, favorevole alla trasformazione dell'istituzione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro, espresso con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 27.11.2003;
- l'esistenza della documentazione richiesta dall'articolo 2, comma 3, del Regolamento regionale n. 11/2003;

DATO ATTO che non sono pervenute comunicazioni contenenti elementi di conoscenza ostativi alla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi in persona giuridica privata senza scopo di lucro;

PRESO ATTO che con la trasformazione di cui trattasi la Fondazione ONLUS intende avvalersi della disciplina speciale introdotta, per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con il decreto legislativo n. 460/1997;

RILEVATO che:

- il patrimonio mobiliare di proprietà dell'ente derivante dalla trasformazione di cui trattasi è quello indicato nell'inventario approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. n. 29 del 27.10.2003;
- il patrimonio immobiliare di proprietà dell'ente derivante dalla trasformazione di cui trattasi è quello indicato nella perizia estimativa redatta in data 24.10.2003 dal Geom. Sergio Pasina nato a Talamona il 04.01.1958 e iscritto al n. 682 dell'Albo dei Geometri della provincia di Sondrio, ed asseverata in data 24.10.2003 presso la cancelleria del Tribunale di Sondrio, sezione staccata di Morbegno, successivamente approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. n. 29 del 27.10.2003;
- l'ente dichiara di non essere proprietario di alcun bene di interesse storico-artistico;

VERIFICATA la congruità del patrimonio per l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private;

RITENUTO necessario procedere all'adozione del presente atto in quanto conforme alla normativa vigente nonché conseguente alla richiesta inoltrata;





A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della L.R. 1/2003, la trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata "Casa di Riposo Ambrosetti Paravicini" avente sede legale nel Comune di Morbegno (SO);
2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 22 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 28 del 27.10.2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di "Fondazione Casa di Riposo Ambrosetti-Paravicini - ONLUS" come previsto dall'articolo 2 del nuovo statuto dell'ente;
4. di disporre l'iscrizione della "Fondazione Casa di Riposo Ambrosetti-Paravicini - ONLUS" con sede in Morbegno (SO) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;
5. di disporre altresì che la "Fondazione Casa di Riposo Ambrosetti-Paravicini - ONLUS", derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;
6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul B.U.R.L..

IL SEGRETARIO

Maurizio Sala




Allegato alla deliberazione
n. ~~1643~~ del 28 FEB. 2004

FONDAZIONE
"CASA DI RIPOSO AMBROSETTI - PARAVICINI"
MORBEGNO (SO)

- ONLUS -

STATUTO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 28 DEL 27.10.2003



INDICE STATUTO:

Titolo I : Origini, finalità e patrimonio

- Art. 1 - Origini
- Art. 2 - Denominazione e sede
- Art. 3 - Scopi Istituzionali
- Art. 4 - Patrimonio
- Art. 5 - Mezzi finanziari

Titolo II : Organi della Fondazione

- Art. 6 - Organi
- Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione
- Art. 8 - Criteri di Incompatibilità
- Art. 9 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione
- Art. 10 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
- Art. 11 - Compiti del Consiglio di Amministrazione
- Art. 12 - Il Presidente
- Art. 13 - Compiti del Presidente
- Art. 14 - Il Revisore dei conti
- Art. 15 - Il Direttore generale
- Art. 16 - Il Consiglio degli Ospiti e dei familiari degli Ospiti

Titolo III : Amministrazione della Fondazione

- Art. 17 - Esercizio finanziario
- Art. 18 - Gestione del servizio di cassa
- Art. 19 - Organizzazione della Fondazione

Titolo IV : Norme finali

- Art. 20 - Estinzione della Fondazione
- Art. 21 - Norma generale
- Art. 22 - Norma transitoria



Fondazione
"Casa di Riposo Ambrosetti - Paravicini"
Morbegno (SO)
- ONLUS -



IL PRESIDENTE
S. G. G. G.

STATUTO



Titolo I - Origini, finalità e patrimonio

Art. 1 - Origini

L'I.P.A.B. Casa di Riposo "Ambrosetti - Paravicini" di Morbegno, è stata istituita con deliberazione della Giunta Regionale n. 47902 del 13.2.1985 e Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 97 del 12.3.1985, a seguito della fusione delle preesistenti IPAB "Casa di Riposo T. Ambrosetti" ed "Ospedale Civile-Legato Paravicini" entrambe aventi sede in Morbegno.

Infatti per le comuni finalità delle due Istituzioni e per conseguire una maggiore organicità ed economicità della loro gestione, le rispettive Amministrazioni hanno disposto la fusione in unico Ente, dotandolo di un nuovo Statuto.

Le origini storiche delle due Istituzioni dalla cui fusione è nata la "Casa di Riposo Ambrosetti-Paravicini" sono così riassunte:

- 1) La Casa di Riposo "T. Ambrosetti" in origine gestita dalla Congregazione di Carità di Morbegno, iniziò la propria attività il 10 Novembre 1926 e venne eretta in Ente Morale con Amministrazione autonoma con R.D. n. 1628 del 17.10.1930. La sua istituzione fu voluta e resa possibile grazie alle generose elargizioni del fondatore Grand'Uff. Tommaso Ambrosetti nonché ad altre donazioni ed oblazioni di Enti e di privati. All'epoca della sua erezione in Ente Morale, la Casa aveva un patrimonio valutato in Lire 1.171.000., ivi compresa la propria sede, presso la quale erano ospitati 39 anziani e vecchi bisognosi di assistenza.
- 2) Il "Legato Paravicini" costituito a favore dell'Ospedale Civile di Morbegno dal Conte Paolo Paravicini con testamento olografo pubblicato in data 26.4.1874, venne gestito dallo stesso Ospedale Civile, con amministrazione separata, fino alla data della sua costituzione in Ente Ospedallero, avvenuta con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 109 del 24.2.1981. L'art. 10, secondo comma, dello Statuto dell'Ospedale predetto disponeva: "All'amministrazione del "Legato Paravicini" concorre, quale patrono, un membro della Famiglia Paravicini, designato secondo le disposizioni testamentarie del Benefattore". Con la costituzione dell'ospedale Civile di Morbegno in Ente Ospedallero ed il contemporaneo scorporo dei beni facenti parte del "Legato Paravicini", l'originaria IPAB "Ospedale Civile di Morbegno" risultò ridimensionata e ridotta alla sola essenza giuridico-patrimoniale del "Legato Paravicini" la cui gestione venne affidata al Comune di Morbegno con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 1751/81 del 22.9.1981.

Art. 2 – Denominazione e sede

In attuazione della legge regionale n° 1 del 13.02.2003, nel rispetto delle tavole del fondatori ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la fondazione, persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, denominata "**Fondazione Casa di Riposo Ambrosetti-Paravicini**" – **ONLUS**.

La Fondazione ha sede legale in Morbegno (Sondrio) via Paravicini 16.

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo e persegue le proprie finalità in ambito regionale.

La fondazione è tenuta all'uso nella denominazione ed, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Art. 3 – Scopi Istituzionali

La Casa di Riposo, nell'ambito e nei limiti della normativa vigente, quale Fondazione di diritto privato, è una Istituzione che, perseguendo finalità di solidarietà sociale, si pone al servizio degli anziani residenti prioritariamente nel territorio della Comunità Montana di Morbegno, senza alcuna discriminazione

Essa concorre, per quanto di competenza, alla definizione della politica sociale sul territorio e dei relativi programmi di intervento, con riferimento ai piani socio-sanitari locali e regionali.

La Casa di Riposo, gestisce ed eroga, nei limiti delle proprie disponibilità strutturali e finanziarie, servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e riabilitativi in regime residenziale, semi-residenziale e diurno, rivolti soprattutto a persone anziane sole o a coppie, non autosufficienti ed a persone svantaggiate.

A tal fine la Casa di Riposo:

- coopera e conclude contratti, convenzioni, protocolli ed intese con l'Azienda sanitaria Locale della Provincia di Sondrio, con la Comunità Montana di Morbegno, con il Comune di Morbegno e con i Comuni del mandamento, con altri soggetti pubblici e privati, con Organizzazioni di volontariato quali soggetti di solidarietà umana e sociale, al fine di raggiungere le proprie finalità istituzionali, nell'ambito della rete di servizi rivolti alle persone anziane non autosufficienti e per fornire risposte efficaci ai bisogni diversificati;
- promuove momenti di consultazione con altri soggetti gestori di servizi sociali e socio sanitari, finalizzati ad attività di ricerca, di attuazione di iniziative, di informazione e di scambi di esperienze sui temi socio sanitari, sulla economicità della gestione e sull'attuazione coordinata degli interventi.

La Casa di Riposo si attiene, nella gestione dei servizi, ai seguenti criteri:

- rispetto dei diritti degli Utenti;
- mantenimento del miglior livello possibile della qualità di vita degli Utenti;
- attenzione ai bisogni individuali in una dimensione umana e personalizzata degli interventi;



IL PRESIDENTE
Ambrosetti



- equità del trattamento e della qualità delle prestazioni erogate, sia pure con le inevitabili differenziazioni dovute ai singoli bisogni;
- trasparenza nei processi decisionali;
- gestione improntata a principi di efficacia e di efficienza.

La fondazione svolge esclusivamente le attività previste dagli scopi statutari e le altre attività direttamente connesse.

IL PRESIDENTE
Stefano

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili, quali risultanti dagli inventari approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'ex IPAB, con apposita deliberazione.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- a) acquisti, eredità, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- b) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- c) contributi a destinazione vincolata.

E' fatto obbligo agli Amministratori di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio, fatta salva la possibilità di trasformazione.

Art. 5 - Mezzi finanziari

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) oblazioni, lasciti e donazioni o atti di liberalità non destinati ad incrementare il patrimonio;
- c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- d) rette degli utenti e/o di soggetti a ciò tenuti per legge o per obbligazione pattuita;
- e) tariffe o contributi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni e da convenzioni con Regione o altri soggetti;
- f) proventi derivanti dalle attività connesse a quelle istituzionali;

Titolo IV - Organi della Fondazione

Art. 6 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Consiglio di Amministrazione;
- b) Il Presidente;
- c) Il Revisore dei conti;

La Fondazione può nominare il Direttore generale.

La Fondazione si avvale del Consiglio degli Ospiti e dei familiari degli Ospiti.



Art. 7 – Il Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri, nominati da:

- n° 5 (cinque) dal Comune di Morbegno, di cui uno di minoranza espresso dalle minoranze stesse, fra i cittadini residenti nel Comune di Morbegno ed iscritti nelle liste elettorali;
- n° 2 (due) dalla Comunità Montana Valtellina di Morbegno, di cui uno di minoranza espresso dalle minoranze stesse, fra gli elettori dei Comuni compresi nell'ambito territoriale della Comunità Montana Valtellina di Morbegno;

Può essere nominato membro del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione ogni cittadino che possiede i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale.

In ossequio alla volontà del Benefattore e nei termini dal medesimo espressi nel testamento, il Consiglio di Amministrazione è integrato da un Patrono della famiglia Paravicini, ogni qualvolta si debba trattare di questioni inerenti il patrimonio dell'ex "Legato Paravicini" o di modifiche di statuto. Egli ha diritto di voto a parità con gli altri componenti del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo Interno un Presidente e un Vice-Presidente.

I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento. Entro la scadenza del mandato il Consiglio di Amministrazione deve essere ricostituito con la designazione di tutti i nuovi membri.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Organo. Durante la proroga può adottare solo provvedimenti di ordinaria amministrazione, nonché eventuali motivati provvedimenti indifferibili o urgenti.

Il Consiglio di Amministrazione neo eletto si insedia su convocazione da parte del Presidente uscente, entro quindici giorni dalla comunicazione alla Fondazione di tutte le nomine.

I membri della Fondazione non possono essere designati per più di due volte consecutive.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio d'Amministrazione, è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio stesso, su proposta del Presidente, previa contestazione dell'addebito all'interessato. Il provvedimento è definitivo, e viene comunicato all'organo che lo aveva designato, affinché provveda alla sostituzione.

La cessazione anticipata di un consigliere (per decadenza, dimissioni, morte o altro) viene comunicata all'organo che lo aveva designato, affinché provveda alla surrogazione.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione comportano la decadenza dell'intero collegio ed il suo integrale rinnovo.

Al Presidente, al Vice-Presidente ed al Consiglieri spetta una indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, in modo anche differenziato



IL PRESIDENTE
[Handwritten signature]

In ragione dei compiti affidati, con facoltà di rinuncia individuale. Agli stessi viene riconosciuto il rimborso delle spese vive connesse all'esercizio del proprio mandato.

Art. 8 - Criteri di incompatibilità

Sono incompatibili alla carica di Consiglieri della Fondazione:

- coloro che si trovano nei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 2382 del Codice Civile;
- i dipendenti, i consulenti legali, amministrativi e tecnici della Fondazione e coloro che in via continuativa o periodica ricevono sovvenzioni, contributi o finanziamenti dalla Fondazione;
- coloro che hanno liti pendenti con la Fondazione;

Qualora dette condizioni intervengano, successivamente alla nomina, il soggetto decade.

Art. 9 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

L'adunanza di insediamento del Consiglio è presieduta dal consigliere più anziano di età; in detta seduta, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, si procede alla nomina del Presidente e del Vice-Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola in seduta ordinaria, due volte l'anno, per l'approvazione del documento di programmazione economica e del bilancio annuale d'esercizio della Fondazione, nei termini previsti dalla vigente normativa in materia.

Si raduna, altresì, ogni qual volta ve ne sia bisogno, per iniziativa del Presidente, o quando ne facciano richiesta scritta almeno due consiglieri; in quest'ultimo caso, il Presidente convoca il Consiglio entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Le adunanze sono indette con invito scritto firmato dal Presidente, che indica data, ora, luogo della riunione ed elenco degli argomenti da trattare, da inviare almeno tre giorni prima della seduta e, per le convocazioni urgenti, almeno ventiquattro ore prima.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse possono partecipare, su invito del Presidente, anche altre persone (responsabili, professionisti, consulenti ecc...) per fornire comunicazioni, chiarimenti o relazioni sugli argomenti da trattare.

Art. 10 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. A parità di voti la proposta di delibera si intende respinta.



IL PRESIDENTE
[Signature]



Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, un Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione, che verbalizza le sedute e provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza od impedimento tali funzioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Le deliberazioni ed i verbali delle adunanze sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 11 - Compiti del Consiglio di Amministrazione


Il Consiglio di Amministrazione, organo di indirizzo e di controllo, determina l'indirizzo strategico della Fondazione; definisce i programmi da attuare e gli obiettivi da raggiungere; verifica i risultati conseguiti; emana le direttive di carattere generale, adottando tutti i provvedimenti di sua competenza.

In particolare il Consiglio:

- a) elegge al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente della Fondazione;
- b) nomina il Revisore dei Conti della Fondazione;
- c) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore generale della Fondazione, qualora la Fondazione intenda avvalersi di tale figura;
- d) approva il documento di programmazione economica, con il conferimento di poteri di spesa sulla base di attribuzione di budget e/o progetti;
- e) approva il bilancio annuale d'esercizio della Fondazione, nei termini previsti dalla vigente normativa in materia, unitamente alla relazione morale e finanziaria.
- f) adotta i regolamenti interni per la gestione dell'attività della Fondazione e per la fruizione dei servizi;
- g) predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione, compresi gli investimenti, e ne verifica l'attuazione;
- h) delibera l'accettazione di eredità con beneficio d'inventario, di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- i) delibera le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- j) determina le tariffe e le rette per la fruizione dei servizi erogati;
- k) nomina, designa, revoca i rappresentanti della Fondazione presso altri Enti, aziende, associazioni, commissioni;
- l) approva convenzioni, accordi di programma ed altre forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento in forma integrata, coordinata ed associata di funzioni e/o servizi;
- m) autorizza il Presidente a stare o resistere in giudizio.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione. Viene eletto dai Consiglieri fra i componenti del Consiglio di Amministrazione a votazione segreta nella prima seduta di insediamento.





IL PRESIDENTE
[Signature]

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente nel caso di sua assenza o di impedimento. In caso di contemporanea assenza o impossibilità del Presidente e del Vice presidente le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano per età.

Il Presidente ed il Vice-Presidente sono revocati dal Consiglio di Amministrazione con motivata mozione di sfiducia sottoscritta ed approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 13 - Compiti del Presidente

Il Presidente della Fondazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, esercita le funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione, redige la relazione morale che accompagna il bilancio annuale d'esercizio e la sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.

Ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori nelle liti.

Esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di amministrazione gli delega ed in caso di urgenza adotta con ordinanza provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione. Le ordinanze presidenziali sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate a pena di decadenza, dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Art. 14 - Il Revisore dei conti

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Revisore dei Conti che deve essere iscritto al Registro dei Revisori contabili. Esso dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.

Il Revisore dei Conti esercita il controllo sulla gestione economico/finanziaria della Fondazione, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private.

Il Revisore può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune al fine dell'esercizio del controllo.

Di ogni rilievo effettuato ne riferisce al Consiglio d'Amministrazione.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2402 e seguenti del Codice Civile.

Art. 15 - Il Direttore generale

Il Direttore generale rappresenta il vertice gestionale ed organizzativo della Fondazione, alle dirette dipendenze del Consiglio di amministrazione e del Presidente.

Persegue gli obiettivi ed attua i programmi definiti dal Consiglio di amministrazione.



Provvede alla pianificazione operativa dei programmi dell'attività della Fondazione, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione, avvalendosi della collaborazione dei Responsabili dei servizi.

Al Direttore generale competono, nei limiti delle linee di indirizzo assunte dal Consiglio di Amministrazione:

- l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali;
- il coordinamento dei servizi, il controllo e la verifica della corretta ed economica gestione delle risorse, perseguendo i principi di efficacia ed efficienza;
- la formulazione di proposte al Consiglio di Amministrazione per la predisposizione della programmazione annuale e delle necessarie integrazioni.

Il Direttore generale viene nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, con il mandato non superiore a quello del Presidente. Può essere confermato, senza limiti di mandati. Può essere revocato prima della scadenza, per giusta causa.

Art. 16 - Il Consiglio degli Ospiti e dei familiari degli Ospiti

Il Consiglio degli Ospiti e dei familiari degli Ospiti è composto da cinque membri (di cui due Ospiti e tre rappresentanti dei familiari), eletti tra gli Ospiti ed i familiari degli stessi, con modalità da definire con apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio rimane in carica 12 mesi e si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni sei mesi, su convocazione del suo Presidente nominato dai componenti del Consiglio stesso nella prima seduta.

Il Consiglio degli Ospiti propone modifiche ed aggiornamenti del Regolamento per la vita comunitaria ed esprime parere e formula proposte in ordine ai servizi comunitari in genere ed alle attività ricreative e sociali.

Il Presidente del Consiglio degli Ospiti e dei familiari degli Ospiti riferisce al Consiglio di Amministrazione, tramite il Presidente, le proposte dibattute in seno al Consiglio degli Ospiti stessi.



Titolo III - Amministrazione della Fondazione

Art. 17 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione approva il documento di programmazione economica, con il conferimento di poteri di spesa sulla base di attribuzione di budget finalizzati a progetti ed obiettivi.

Approva inoltre il bilancio o rendiconto annuale d'esercizio della Fondazione, unitamente alla relazione morale e finanziaria, redatti nei termini previsti dalla vigente normativa in materia.





IL PRESIDENTE
[Signature]

E' fatto obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 18 - Gestione del servizio di cassa

La Fondazione provvede ad affidare ad un Istituto di credito, il proprio servizio di riscossione e di pagamento sulla base di apposito capitolato che ne regola il servizio.

Art. 19 - Organizzazione della Fondazione

L'organizzazione della Fondazione viene uniformata da appositi regolamenti, redatti con norme, procedure e protocolli predisposti ed aggiornati dal Responsabile ed approvati dal Consiglio di Amministrazione, per l'attuazione dei progetti e per il reperimento delle risorse.

Essi devono rispondere a criteri di efficienza, efficacia e trasparenza necessari a garantire il perseguimento delle finalità istituzionali, in conformità alle leggi vigenti e allo Statuto.

La Fondazione valorizza le risorse umane della propria dotazione organica, attraverso la responsabilizzazione individuale degli operatori, la qualificazione e l'aggiornamento professionale e l'adeguamento dei supporti tecnologici.


Titolo IV - Norme finali

Art. 20 - Estinzione della Fondazione

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile.

Il Consiglio d'Amministrazione, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale nell'ambito dei Servizi Sociali. Nel caso fosse impossibile procedere nei termini di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore che provvede allo scioglimento della Fondazione, in base alle vigenti normative.

In caso di scioglimento il patrimonio della Fondazione viene devoluto per fini di pubblica utilità al Comune di Morbegno, salvo diversa destinazione imposta dall'art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 460 del 04.12.1997, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, o diversa destinazione imposta dalla legge.





IL PRESIDENTE
[Signature]

Art. 21 - Norma generale

Per quanto non contemplato dal presente Statuto si applicano le norme e le disposizioni generali previste per le Fondazioni e per le persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro e quanto stabilito dalla legge regionale 13.02.2003, n°1 e dal Regolamento regionale 04.06.2003, n° 11.

Art. 22 - Norma transitoria

L'efficacia dell'applicazione della disciplina normativa sulle ONLUS è vincolata all'effettivo riconoscimento dello stato di Onlus da parte degli organi competenti.

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

